

1-CAMBREX PROFARMACO MILANO S.R.L. – Via Curiel, 34 Paullo (MI)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	per l'ITALIA (q.tà in Kg)	per l'ESTERO (q.tà in Kg)
Alprazolam	200	2.000
Bromazepam	400	4.000
Brotizolam	30	200
Clobazam	10	250
Clonazepam	15	1.200
Clorazepato Dipotassico	0	2.500
Clordiazepossido Base	30	8.000
Clordiazepossido Cloridrato	150	4.000
Diazepam	1.000	8.000
Estazolam	25	300



Etizolam	20	400
Flunitrazepam	20	1.200
Flurazepam Monocloridrato	400	400
Flurazepam Dicloridrato	10	800
Lorazepam	1.100	5.000
Lormetazepam	700	2.000
Medazepam	100	2.000
Midazolam Base	300	2.000
Midazolam Cloridrato	40	1.800
Midazolam Maleato	10	800
Nitrazepam	10	300
Oxazepam	400	12.000
Prazepam	1.000	3.000
Temazepam	0	5.000
Triazolam	30	100
Zolpidem Tartrato	20	1.000

2-FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A. – Viale Milano, 26 Montecchio Maggiore (VI)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	per l'ITALIA (q.tà in Kg)	per l'ESTERO (q.tà in Kg)
Bromazepam	50	3.150
Clobazam	100	1.400
Clonazepam	100	2.400
Clordiazepossido	155	7.510
Clordiazepossido Cloridrato	163	1.337
Delorazepam	250	350
Diazepam	1.000	28.500
Estazolam	0	400
Flunitrazepam	50	350
Flurazepam	0	1.000
Flurazepam Dicloridrato	0	1.400
Flurazepam Monocloridrato	550	4.202
Ketazolam	0	1.950
Lorazepam	250	2.300
Midazolam	50	1.635
Midazolam Cloridrato	0	600
Midazolam Maleato	0	3.750
Nitrazepam	200	3.800
Oxazepam	2.000	16.250
Pentazocina	0	1.251
Pentazocina Cloridrato	0	4.100
Prazepam	200	3.300
Temazepam	0	15.000



3-INDUSTRIALE CHIMICA S.R.L. – Via E.H. Grieg, 13 Saronno (VA)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	per l'ITALIA (q.tà in Kg)	per l'ESTERO (q.tà in Kg)
Zopiclone	1	4.000

4-OLON S.P.A. – Via Milano, 186 Garbagnate Milanese (MI)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	per l'ITALIA (q.tà in Kg)	per l'ESTERO (q.tà in Kg)
Amfepramone Cloridrato	0	6.000
Benzfetamina Cloridrato	0	300
Fendimetrazina Tartrato	0	7.500
Fentermina Cloridrato	0	6.000

5-S.A.L.A.R.S. S.P.A. – Via San Francesco D'Assisi, 5 Como (CO)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	per l'ITALIA (q.tà in Kg)	per l'ESTERO (q.tà in Kg)
Codeina fosfato emiidrata	3.784	40.541
Codeina Bromidrato diidrato	278	0
Diidrocodeina Bitartrato	746	29.851
Diidrocodeina Idrorodanato	1.807	602
Morfina Solfato	2.667	2.000
Morfina Cloridrato	658	2.632
Ossicodone Cloridrato	556	2.222
Barbexalone	500	200

Per uso analitico e strumentale	per l'ITALIA (q.tà in Kg)	per l'ESTERO (q.tà in Kg)
Etilmorfina	1	0
3-Monoacetilmorfina	0,200	0
Diacetilmorfina	0,050	0
Acetildiidrocodeina	0,200	0
Acetorfina	0,200	0
Etorfina	0,200	0
Normorfina	0,200	0
Norcodeina	0,200	0
Metilcodeina	0,020	0
Metadone	1	0

6-TRIFARMA S.P.A. – Via delle Industrie, 6 Ceriano Laghetto (MB)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	per l'ITALIA (q.tà in Kg)	per l'ESTERO (q.tà in Kg)
Metadone Cloridrato	50	140



7-AGENZIA INDUSTRIA DIFESA – STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITAREVia Reginaldo Giuliani, 201 Firenze (FI)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	per l'ITALIA (q.tà in Kg)	per l'ESTERO (q.tà in Kg)
Cannabis infiorescenze	400	0

Il presente decreto ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2021

Il direttore: APUZZO

21A07096

ORDINANZA 3 dicembre 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Provincia Autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 16-*bis* e seguenti;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-*septies*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ai sensi del quale: «Sono denominate (...) *b*) "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera *a*); 2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera *a*): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupa-

zione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;

Visto, altresì, l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020»;

